Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 19 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,, DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale,, è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 19 DICEMBRE 1938-XVII:

REGIO DECRETO 9 settembre 1938-XVI, n. 1868.
Esecuzione nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo degli Atti stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo (4-8 aprile 1938).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Società anonima Industria lanzese, in Lanzo d'Intelvi:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 29 novembre 1938-XVII. — **Comune di Cernobbio (Como):** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1938-XVII. — **« S.A.M.A. » Società Abruzzese Miniere Asfalto, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Fiume:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 1° dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Barbisio Milanaccio e C., in Andorno Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1938-XVII. — **Società anonima cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1938-XVII. — **Provincia di Verona (ferrovia Verona-Caprino-Garda):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1938-XVII. — **Comune di Capiago-Intimiano (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1938-XVII. — **« S.A.D.A. » Società Anonima Distribuzione Acqua, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima italiana per la produzione calce e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 29 novembre 1938-XVII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1863.
Assegnazione di una indennità straordinaria al consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che rivesta il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare il Ministro per gli affari esteri ad assegnare un'indennità straordinaria al consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che rivesta il grado di ministro plenipotenziario;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per gli affari esteri fino al 31 dicembre 1938 di assegnare con suo proprio decreto al consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che rivesta il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario un'indennità globale massima di L. 60.000.

Art. 2.

Il presente decreto che avrà effetto dal 1° giugno 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 1864.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni all'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle miniere ha sede presso il Ministero delle corporazioni.

« Esso è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è costituito:

a) da cinque membri scelti fra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche, di cui due designati dal presidente del Consiglio di Stato;

b) da sette membri scelti fra le persone versate nelle discipline minerarie, geologiche e nella tecnica dei combustibili di cui tre designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da quattro membri, due dei quali in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori minerari designati dalle competenti Confederazioni;

d) da un membro, in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri e dei periti industriali, designato dalla Confederazione professionisti e artisti;

e) da quattro membri, in rappresentanza dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

« Fanno parte di diritto del Consiglio: il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, il vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive, il presidente del Regio comitato geologico, il direttore generale dell'Industria, gli ispettori superiori del Real corpo delle miniere e il direttore del Regio ufficio geologico.

« Nel caso di impedimento o assenza dei membri di diritto, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 1865.

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere straordinarie e arredamenti nel porto di Manfredonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di opere e forniture per il potenziamento del porto di Manfredonia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000 per la esecuzione di opere straordinarie e arredamenti nel porto di Manfredonia, a pagamento non differito.

Tale spesa viene ripartita per L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1938-39, per L. 2.000.000 nell'esercizio 1939-40 e per L. 1.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1866.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Cistercensi di Santa Caterina, in Sanseverino Marche (Macerata).

N. 1866. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Cistercensi di Santa Caterina, in Sanseverino Marche (Macerata), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, d'immobili posti in Sanseverino Marche, del complessivo valore approssimativo di L. 75.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1867.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista, in Oneglia d'Imperia.

N. 1867. R. decreto 1° novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Oneglia d'Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1938-XVII

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1938-XVI.

Determinazione del valore ufficiale del cotone greggio agli effetti dell'applicazione e della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 29, ultimo comma, della legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente la facoltà di stabilire periodicamente in via ufficiale, ai fini della riscossione della tassa di scambio, il valore di determinate materie provenienti dall'estero;

Visto l'art. 37 della legge stessa che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in via ufficiale il valore del cotone in bioccoli o in massa, greggio, sia ai fini dell'applicazione della tassa di scambio all'importazione di detto cotone, sia agli effetti della restituzione del tributo stesso sul cotone greggio di provenienza estera occorso per la fabbricazione dei prodotti di cotone esportati;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione della tassa di scambio sul cotone in bioccoli o in massa, greggio, proveniente dall'estero, ed agli effetti della restituzione della tassa stessa sul valore del cotone greggio di provenienza estera contenuto nei prodotti di cotone esportati, il valore ufficiale del cotone greggio è stabilito, a decorrere dal 1° giugno 1938, in lire 500 per quintale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'incorporazione nel « Credito Romagnolo », del « Banco Bolognese », della « Banca dell'Appennino », della « Cassa agricola di S. Pietro in Casale » e di altri istituti di credito.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Viste le istanze, con le quali il Credito Romagnolo, il Banco Bolognese, la Banca dell'Appennino, la Banca popolare di Mezzolara, la Cassa agricola di S. Pietro in Casale e la Banca di Saludecio espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione nel primo istituto degli altri;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione, mediante incorporazione nel Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, delle seguenti banche: Banco Bolognese, società anonima con sede in Bologna, Banca dell'Appennino, società anonima con sede in Riola di Vergate, Cassa agricola di S. Pietro in Casale, società anonima con sede in S. Pietro in Casale, Banca popolare di Mezzolara, società anonima con sede in Mezzolara, Banca di Saludecio, società anonima con sede in Saludecio. Saranno pertanto applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Resto del Carlino » di Bologna.

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

(4929)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel n. 266 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1938-XVII, a pag. 4828, testo « Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Domodossola », al n. 2 del prospetto « Personale tecnico e amministrativo » leggasi:

2 - Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—

Nello stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 4833, testo « Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Melfi », al n. 2 del prospetto « Personale tecnico e amministrativo » leggasi:

2 - Segretario economo	—	—	1

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 14 dicembre 1938-XVII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1831, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'on. Luigi Lanfranconi.

(4930)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 15 dicembre 1938-XVII, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la concessione del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, contenente modificazioni al Regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti.

(4931)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 14 dicembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1835, che proroga al 31 dicembre 1939-XVIII i poteri della Commissione centrale per i danni di guerra.

(4932)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 dicembre 1938-XVII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1833, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39.

(4933)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 13 dicembre 1938-XVII, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina.

(4934)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 dicembre 1938-XVII, ha trasmesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1817, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

(4935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici della campagna 1937

Con decreto del 7 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1938, registro 8, foglio 112, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici della campagna 1937 per le vendite effettuate nel mese di luglio 1938.

(4940)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Media dei cambi e dei titoli
del 13 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,65
Francia (Franco)	49,95
Svizzera (Franco)	429,75
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,15
Danimarca (Corona)	3,9575
Germania (Reichsmark)	7,616
Norvegia (Corona)	4,454
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	359,20
Portogallo (Scudo)	0,8045
Svezia (Corona)	4,565
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,825
Id. 3,00 % Lordo	51,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,55
Id. Id 5 % (1936)	94,875
Rendita 5 % (1935)	94,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,975
Id. id. 4 % - Id 15 dicembre 1943	90,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, con sede in Muggia (Trieste).

Nella seduta tenuta il 5 dicembre 1938-XVII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, con sede in Muggia (Trieste), il sig. Guido Nodus è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Guido Tevini, che continuerà a far parte, come membro, del Comitato in parola.

(4936)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Errata-corrige

Al primo comma dell'art. 8 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI, relativo al concorso a borse di pratica commerciale all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 227 del 4 ottobre 1938-XVI, dopo « L. 40.000 » va aggiunta la parola « annue ».

(4943)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 34 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12° - gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti;

Visto il decreto del Duce dell'8 ottobre 1938-XVI, concernente la autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti del genio militare (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare ed abbiano prestato servizio militare.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovrano essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico) o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale o di Regie scuole industriali o di Regi laboratori scuole.

Coloro che sono agenti subalterni di ruolo ex combattenti e che conseguirono il grado di ufficiale durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dovranno presentare una copia dello stato di servizio militare dal quale risulti tale loro requisito;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero. Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato, durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, per effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi al podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Govenatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di sottufficiale in carriera continuativa.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dallo articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 a favore del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusi i salariati, che si trovi tuttora in servizio e che al 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso dette amministrazioni eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie dei ruoli di gruppo *C*;

f) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 425 lorde oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII.

p. *Il Ministro*: A. PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di assistente aggiunto del Genio militare.

PROVE SCRITTE.

1. *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisioni di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni; tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica - Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva - Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica - Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi - Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite, cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi - Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiali da costruzione - Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici. I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica - Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione - Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzione.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti. Rimedi: mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari - Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

f) Nozioni elementari di statistica: Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - Utilità della statistica.

p. Il Ministro: A. PARIANI

(4885)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Congegnatori elettromeccanici	n. 1
Artificieri	» 1
Totale . . .	n. 2

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per l'altra specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche campiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dove contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (Sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico. Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti dovono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presenta-

zione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A. N. o capitano di vascello o colonnello A. N.;

Membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dallo art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isoleato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Programma degli esami di concorso.

Numero delle materie	Materie degli esami	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (1)
4	Fisica ed elementi di chimica.	2	Orale
5	Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine . . .	3	Orale
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale
7	Prova facoltativa di lingua straniera	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di algebra e di uno di geometria o di trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale.

Aritmetica ed algebra:

1) Sistema metrico decimale e altri sistemi più comuni. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso e di pressione.

2) Numeri complessi e relative quattro operazioni fondamentali con tali numeri.

3) Proporzionalità fra le grandezze; regola del tre semplice e del tre composto.
4) Nozioni fondamentali di algebra. Monomi e polinomi, operazioni relative. Binomio di Newton.
5) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una incognita.
6) Sistemi di equazioni di primo grado; problemi relativi.
7) Equazioni di 2° grado o ad esso riducibili. Problemi relativi.
8) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo: problemi relativi.
9) Progressioni aritmetiche e geometriche: problemi relativi. Logaritmi neperiani e decimali: proprietà, impiego delle tavole; conversione da uno all'altro sistema.
10) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione delle funzioni. Equazioni della retta e delle curve di 2° grado (circonferenza, elisse, iperbole, parabola).
11) Interpolazione. Principio fondamentale. Differenze successive: interpolazione in tavole a semplice e a doppia entrata.
12) Regolo logaritmico: suo uso. Macchine calcolatrici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele; proprietà e teoremi principali.
2) Misura degli angoli (gradi sessagesimali, centesimali, sessadecimali, misura in radianti e in millesimi) relativi problemi. Misura delle rette.
3) Triangoli: proprietà principali (altezze, mediane, circoli inscritti e circoscritti) casi di eguaglianza.
4) Circonferenza. Proprietà. Posizione relativa di rette e di circonferenze. Angoli al centro e inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.
5. Teoremi di Pitagora e di Talete. Similitudine di figure piane. Proporzioni fra grandezze.
6) Elisse, iperbole e parabola. Definizioni, tracciamento, proprietà fondamentali.
7) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.
8) Integrazione grafica dell'area delle figure piane.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri e loro misura.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, parallelepipedo e piramide.
3) Nozioni sul cono, cilindro e sfera.
4) Solidi di rivoluzione: paraboloide, elissoide, iperboloide; ogiva.
5) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
6) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria:

1) Funzioni trigonometriche. Definizioni. Relazioni fra di esse. Identità ed equazioni trigonometriche nei casi più semplici.
2) Tavole trigonometriche. Loro costruzione. Tavole logaritmico-trigonometriche. Loro uso.
3) Trigonometria piana. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli. Problemi.
4) Trigonometria sferica. Relazioni fondamentali, Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni fondamentali. Proiezioni ortogonali. Problemi riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Prova grafica: Eseguire dal vero a matita in iscala assegnata dalla Commissione il disegno quotato di un congegno od organo di macchina.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavori e potenza; Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6) Moto circolare uniforme. Moto sinusoidale.
7) Momento statico e momento d'inerzia. Definizioni e calcoli nei casi più semplici.

Idrostatica:

8) Corpi liquidi. Pressione all'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

9) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.
10) Resistenza dell'aria al moto dei corpi. Trattamento elementare del problema.

Ottica:

11) Luce e sua propagazione, intensità della luce e sua misura.
12) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Acustica:

13) Definizioni fondamentali. Velocità del suono: sua misura e cause che la modificano.

Elettricità:

14) Definizioni fondamentali.
15) Elettrostatica.
16) Elettrodinamica.
17) Correnti continue ed alternate. Definizioni e formule principali.
18) Pile. Accumulatori.
19) Macchine elettriche a corrente continua ed alternata.
20) Principali strumenti di misura.

Metereologia:

21) Temperatura: mezzi di misura.
22) Pressione atmosferica: mezzi di misura.
23) Umidità atmosferica: mezzi di misura.
24) Densità dell'aria: formule relative.
25) Fenomeni atmosferici.
26) Il vento: sua misura, sua variabilità con la quota.

Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Ozono e acqua ossigenata.
7) Cloro e acido cloridrico.
8) Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9) Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine.

Specialità congegnatori elettromeccanici.

1) Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.

2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione, Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.
3) Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.
4) Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante la lavorazione meccanica ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale, cinquantesimale, e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni.

Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epi-cicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiulo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9) Corrente continua e corrente alternata: principi e leggi fondamentali.

Macchine elettriche a corrente continua ed a corrente alternata. Schemi e particolari costruttivi.

Trasformatori statici e trasformatori rotanti.

Pile. Accumulatori. Valvole. Interruttori. Teleruttori. Quadri di distribuzione.

Principali strumenti elettrici di misura. Regolatori di tensione. Elettromagneti. Materiali isolati. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Cavi armati.

10) Elementi fondamentali di cinematica. Moto uniforme. Moto vario. Moto oscillatorio. Velocità ed accelerazione. Moto relativo. Rappresentazione grafica.

Formula del pendolo. Cenno sui giroscopi.

11) Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

Specialità artificieri:

1) Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo, loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

2) Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vaselina, glicerina, oli, grassi.

3) Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici: cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.

4) Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio e detonanti: loro caratteristiche differenziali.

5) Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere C: caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.

6) Esplosivi di scoppio, picrati, tritolo, tetryl.

7) Detonanti, fulminato di mercurio, azoturo di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose e illuminanti.

8) Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.

9) Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.

10) Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffreddamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.

11) Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.

12) Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.

13) Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira brandeggio, elevazione.

14) Munizionamento, proietto, sue parti cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifizi.

MATERIA N. 6

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame di una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

Roma, addì 1° novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

(4899)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 12 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491; 14 aprile 1934, n. 561; 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 12 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi ed aumentarsi a' termini di legge.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, siano iscritte al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti ed abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

a) i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati

liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in aspettativa alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo della Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai termini del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei fari.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano prestato dopo il 5 maggio 1936 servizio militare non isolato all'estero partecipando a relative operazioni militari, per gli invalidi di guerra o della causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o a seguito di azioni belliche compiute dopo il 5 maggio 1936 in servizio militare non isolato all'estero e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo d'età è fissato a 40 anni. Tale limite massimo è elevato a 44 anni per gli ex-sottufficiali del C.R.E.M. e per gli agenti ausiliari o incaricati temporanei ai fari in servizio alla data del presente decreto.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 35 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da lire sei, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

e) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

f) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

g) estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reali equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare) o certificato di esito definitivo di leva per quelli che non abbiano prestato servizio militare;

h) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposta, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i possedimenti dell'Egeo;

l) altri titoli di cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, gli invalidi delle operazioni militari dell'A. O. o di quelle compiute in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921 n. 1312 che deve essere rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale;

n) gli ex-combattenti, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

o) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

p) stato di famiglia legalizzato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che produrranno un certificato di povertà rilasciato dall'autorità competente potranno presentare i documenti di cui sopra, redatti in esenzione di bollo ad eccezione della domanda di ammissione che dovrà essere comunque stesa sulla prescritta carta legale da L. 6.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle Zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle Zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi in qualità di volontari per ferma quadriennale o riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso l'estratto matricolare militare e il certificato di iscrizione al P. N. F. o la domanda di cui alla lettera *b)* ultimo comma, oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizione alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi nelle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole, di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Per i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale la visita sanitaria sarà compiuta dal collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un funzionario nella carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un capo tecnico dei fari, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiudicherà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica ed elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazioni di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o di stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Rege scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliari od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativamente o per almeno un anno saltuariamente;

4) 2 punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 del presente decreto.

Il computo dei periodi di servizio di cui ai nn. 1 e 3 della lettera *b)* sarà fatto con riferimento alla data del presente decreto.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre a sei mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 307,93 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4900)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1938, n. 20057, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ogni posto messo a concorso;
Atteso che si sono rese vacanti le condotte mediche del comune di Isola Dovarese, perchè il titolare dott. Guido Guarneri è stato destinato ad altra sede, e del comune di Gabbioneta Binanuova perchè il dott. Aristide Soldi ha rinunziato al posto;
Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altri due medici per coprire dette condotte;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione al concorso dai concorrenti che seguono in graduatoria;
Visti gli articoli 26 e 53 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso:

a) il dott. Bini Giuliano per la condotta medica di Isola Dovarese in sostituzione del dott. Guido Guarneri;
b) il dott. Alberto Recusani per la condotta medica di Gabbioneta Binanuova in sostituzione del dott. Aristide Soldi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Isola Dovarese e di Gabbioneta Binanuova.

Cremona, addì 30 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(4859)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22770, con cui si designano i vincitori del concorso ai 15 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;
Ritenuto che la comunicazione avuta dal commissario prefettizio del comune di Castel S. Pietro E., risulta che il dott. Lodovico Ravaglia abbia rinunciato alla nomina nella condotta di Monte Calderaro;
Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la condotta di altro titolare;
Viste le domande dei singoli concorrenti in rapporto alla graduatoria e all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinunzia del dott. Lodovico Ravaglia il dott. Mauro Monari è designato vincitore della condotta medica di Monte Calderaro in comune di Castel S. Pietro E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna, e verrà pubblicato all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Castel S. Pietro E., per otto giorni consecutivi.

Bologna, addì 30 novembre 1938-XVII

Il prefetto: BENIGNI

(4864)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Esito del concorso al posto di medico igienista scolastico del comune di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico igienista nel comune di Cagliari, banditi con decreto prefettizio n. 60242, del 30 dicembre 1937-XVI, dai quali risulta che l'unico candidato prof. dott. Domenico Corda è stato dichiarato idoneo al posto con punti 70/100, pari alla somma delle votazioni conseguite nelle prove pratiche, scritte ed orali (48/50) con quella ottenuta nella valutazione dei titoli (22/50);
Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati i lavori della sopracitata Commissione, da cui risulta che il candidato prof. dott. Domenico Corda ha ottenuto la idoneità a ricoprire il posto di medico igienista scolastico di Cagliari con punti complessivi 70/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cagliari.

Il podestà di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, a' sensi del 3° capoverso dell'art. 60 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Cagliari, addì 30 novembre 1938-XVII

Il prefetto: CANOVAI

(4805)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che il posto di veterinario condotto nel comune di Guidizzolo è ancora vacante, avendo il veterinario precedentemente nominato rinunciato al posto stesso;
Veduto il proprio decreto 26 luglio 1938, n. 25063, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a posti di veterinario condotto in provincia di Mantova dichiarati idonei;
Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Garofalo Tarquinio è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335, per la condotta veterinaria di Guidizzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 30 novembre 1938-XVII

Il prefetto: MONTUORI

(4888)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.